

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 245°

COMUNICATO UFFICIALE N. 107/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 881 pf 19/20 adottato nei confronti dei Sig.ri Mario Ciro FORMISANO, Luciano CURCIO e della società A.S.D. NEW TEAM SANGIOVANNI, avente ad oggetto la seguente condotta:

MARIO CIRO FORMISANO, Presidente e legale rappresentante della A.S.D. New Team Sangiovanni all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento agli artt. 35, 37 e 39, lett. F) e Fd), e 40 del Regolamento del Settore Tecnico, per avere consentito o, comunque, non impedito che, nella medesima stagione sportiva 2019/2020, il Sig. Luciano Curcio, in costanza di formale tesseramento quale allenatore responsabile della prima squadra della A.S.D. EDILMER CARDITO partecipante al Campionato di Promozione organizzato dal C.R. Campania, svolgesse, di fatto, attività tecnica e dirigenziale - dunque, diversa dalle proprie attribuzioni - a favore della A.S.D. NEW TEAM SANGIOVANNI, ricoprendo i molteplici ruoli di allenatore, massaggiatore e dirigente accompagnatore della squadra Giovanissimi Regionali Under 14, come risulta dalle distinte di gara in atti e dalle dichiarazioni dei vari soggetti auditi;

LUCIANO CURCIO, tesserato nella stagione sportiva 2019/2020 quale allenatore responsabile della prima squadra della A.S.D. EDILMER CARDITO, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento agli artt. 35, 37 e 39, lett. F) e Fd), e 40 del Regolamento del Settore Tecnico per avere, nella medesima stagione sportiva 2019/2020, assunto la conduzione tecnica della prima squadra della A.S.D. EDILMER CARDITO partecipante al Campionato di Promozione organizzato dal C.R. Campania e per avere contestualmente svolto, di fatto, attività sia tecnica che dirigenziale - dunque, diversa dalle proprie attribuzioni - a favore della A.S.D. NEW TEAM SANGIOVANNI, ricoprendo i molteplici ruoli di allenatore, massaggiatore e dirigente accompagnatore della squadra Giovanissimi Regionali Under 14, come risulta dalle distinte di gara in atti e dalle dichiarazioni dei vari soggetti auditi ;

A.S.D. NEW TEAM SANGIOVANNI, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Mario Ciro FORMISANO in proprio e, in qualità Presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.D. NEW TEAM SANGIOVANNI e Luciano CURCIO;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Mario Ciro FORMISANO, di 3 (tre) mesi di squalifica per il Sig. Luciano CURCIO e di €300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.S.D. NEW TEAM SANGIOVANNI;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 17 SETTEMBRE 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina